



### CENTRI ESTIVI EDIZIONE 2024

#### AVVISO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DA SVOLGERE PRESSO I CENTRI ESTIVI, I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E I CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER I MINORI

**Premesso** che il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha finanziato, anche per il 2024, i comuni italiani per lo svolgimento di attività socioeducative in favore dei minori, per un ammontare di 60 milioni di euro, da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2024, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

**Considerato** che:

- il periodo estivo, caratterizzato dalla sospensione delle attività scolastiche, rappresenta un'opportunità per bambini e adolescenti per sperimentare forme diverse di aggregazione in contesti nuovi e all'aria aperta;
- è interesse di questa Amministrazione Comunale incentivare iniziative con finalità educative (nella fattispecie progetti di educazione civica e di cittadinanza attiva), socio-culturali, ludiche, sportive e ricreative realizzate da soggetti terzi che abbiano esperienza e capacità nel mondo dell'associazionismo e/o sportivo;

#### SI RENDE NOTO

che il Comune intende avviare iniziative progettuali con finalità di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa per minori di età compresa tra 1 e 17 anni, da realizzare entro il **31 ottobre 2024**.

#### Art. 1 – Oggetto e finalità del Bando Pubblico

Il presente Avviso Pubblico ha per oggetto l'assegnazione di un sostegno economico, in forma di contributo, per promuovere proposte progettuali per la realizzazione di centri estivi (attività educative, ludico-ricreative e sportive alla presenza di operatori adulti) le cui attività siano svolte nel territorio del Comune di Biancavilla, rivolti a minori di età compresa tra 1 e 17 anni.

L'Avviso è finalizzato a garantire ai bambini e agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità e al gioco quale importante opportunità di apprendimento, di divertimento, di esercizio di espressione della propria personalità, di integrazione sociale nonché ad assicurare una misura di sostegno alla conciliazione vita-lavoro delle famiglie, con particolare attenzione per i nuclei più fragili.

#### Art. 2 – Soggetti interessati

Possono presentare progetti inerenti alle attività in parola esclusivamente i soggetti che abbiano in disponibilità delle strutture idonee ad ospitare, nel periodo compreso dal 1° agosto al 31 ottobre 2024, attività di Centri Estivi e/o attività ludico-ricreative ed educative che:



### AREA DELLE PP. OO. N. 1

#### A) rientrano tra le seguenti categorie giuridiche:

- a) enti, associazioni od altri organismi, che non abbiano scopo di lucro. L'assenza di scopo di lucro deve risultare dallo Statuto e/o dall'Atto costitutivo;
- b) Enti Ecclesiastici;
- c) Istituzioni scolastiche (statali, paritarie, private);
- d) Enti del Terzo Settore;
- e) altri soggetti che perseguano ordinariamente finalità educative, ricreative, sportive e socio-culturali a favore di minori e abbiano un'esperienza comprovata nel settore (allegare copia atto costitutivo e statuto).

I soggetti gestori che intendono presentare istanza di partecipazione dovranno tenere conto, obbligatoriamente, delle seguenti prescrizioni:

- a) inesistenza delle cause ostative di cui al D.lgs. n. 159/2011 (Disposizioni antimafia), nonché l'inesistenza di ogni altra situazione che determina l'esclusione dalle procedure selettive e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- c) assenza delle ipotesi di conflitto di interesse previste dalla legislazione vigente;
- d) impegno ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, laddove richiesto;
- e) espressa previsione, nell'atto costitutivo nello Statuto, dello svolgimento di attività e/o servizi a favore di minori con finalità aderenti alla medesima area tematica dell'avviso in parola;
- f) la frequentazione alle attività deve essere aperta a tutti i minori residenti nel Comune di Biancavilla che lo richiedano senza discriminazioni di accesso;
- g) deve essere garantita la partecipazione di minori in situazione di disabilità, certificata ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm;
- h) assumere a proprio carico tutte le incombenze relative alla realizzazione degli interventi proposti, richieste di autorizzazione e relativi oneri esonerando il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in conseguenza e nel corso delle attività dei centri estivi;
- i) attenersi a quanto disposto dal D.lgs. n. 39/2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile" e dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio non è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313;
- j) rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'igiene.

#### Art. 3 – Requisiti di ammissione

Per essere ammesse al contributo, le attività devono rispettare i seguenti requisiti:

- essere svolte nel territorio comunale per almeno 3 settimane, anche non consecutive, per un minimo di 3h ore giornaliere e per 5 gg. a settimana (da lunedì a venerdì, tra le ore 8:00 e le 20:00), nel periodo compresa dal 1° agosto al 31 ottobre 2024;
- essere rivolte ad un numero minimo di 20 bambini e/o adolescenti di età compresa tra 1 e 17 anni, con priorità per i minori in condizione di fragilità sociale e/o povertà educativa della famiglia di provenienza;
- garantire il rapporto tra personale adulto (educatore, assistente, animatore etc...) e minori:



### AREA DELLE PP. OO. N. 1

- 1:8 per bambini da 1 a 5 anni;
- 1:12 per bambini da 6 a 11 anni;
- 1:15 per ragazzi da 12 a 17 anni;
- nel caso di minori disabili il rapporto è di 1:1;
- prevedere adeguata copertura assicurativa per i minori iscritti, per il personale coinvolto e per la responsabilità civile verso terzi.

#### Art. 4 – Entità del contributo

- l'entità del contributo *una-tantum* da corrispondere ai soggetti gestori sarà essere rapportata in funzione del numero delle manifestazioni d'interesse pervenute ed ammesse tenuto conto dei criteri di assegnazione previsti;
- l'ammontare delle somme che saranno riconosciute ai singoli soggetti attuatori nel complesso non potrà mai eccedere la dotazione finanziaria assegnata al Comune.

#### Art. 5 – Valutazione e ammissibilità delle istanze

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, le richieste di partecipazione verranno valutate da una commissione interna nominata dal Responsabile del Servizio. Sulla base della proposta progettuale presentata dai soggetti attuatori, le richieste che non soddisferanno nel complesso i criteri minimi di validità e qualità, del piano di gestione e dell'organizzazione delle attività non saranno ammesse.

#### Art. 6 - Criteri generali per l'assegnazione ed erogazione del contributo

Ai fini della ripartizione del fondo ai gestori ammessi, che non potrà mai eccedere la dotazione finanziaria assegnata al Comune, la commissione terrà conto dei seguenti criteri, a ciascuno dei quali sarà dato apposito peso specifico, come di seguito indicato:

Prog.	Criteri di valutazione	Sottocriteri	Punteggio	Max attrib.
1	Validità e qualità della proposta progettuale	Ottima	12	12
		Buona	8	
		Sufficiente	4	
2	Tipologia di personale utilizzato	Volontari a titolo gratuito	0	8
		Animatori a prestazione	4	
		Personale organico al soggetto attuatore	8	
3	Presenza bambini/adolescenti a settimana	Da 1 a 10	0	10
		Da 11 a 15	1	
		Da 16 a 20	2	
		Da 21 a 40	5	
		Da 41 a 80	7	
4	Rispetto rapporto personale adulto e minori distinto per fasce d'età ( <i>in caso di mancato rispetto non sarà attribuito alcun punteggio</i> )		8	8

**AREA DELLE PP. OO. N. 1**

5	Partecipazione di soggetti in condizione di disabilità	n. 1 punto per ogni disabile con certificazione ( <i>la certificazione dovrà essere comprovata</i> )	8	
6	Modulazione oraria giornaliera	3 h	4	8
		4 h	8	
7	Numero settimane (min. 3) di attività	Per ogni settimana	2	8
8	Percentuale presenza minori alle attività	Da 50 a 70	3	8
		Da 71 a 90	5	
		Da 91 a 100	8	
9	Evento finale rivolto ai minori, alle famiglie e al pubblico secondo modalità da concordare con l'Amministrazione Comunale		30	30
			<b>Totale</b>	<b>100/100</b>

Il punteggio totale ottenuto consentirà di quantificare in modo proporzionale il riparto complessivo del contributo da erogare ad ogni singolo gestore.

La partecipazione dei minori che accedono a tutte le attività previste in calendario non potrà, salvo casi eccezionali, superare il 40% di assenze per tutta la durata del progetto.

La frequentazione degli utenti dovrà essere comprovata da registri presenza redatti giornalmente dal soggetto promotore.

Il contributo assegnato a ciascun soggetto attuatore è da considerarsi a totale copertura del costo del servizio, comprensivo di ogni spesa di gestione del centro e spese di coordinamento, di acquisto materiale ludico/didattico, presidi igienico sanitari, di spese per utenze, di polizze assicurative, etc...

**Art. 5 – Rendicontazione**

Ai fini dell'erogazione del contributo, i soggetti attuatori sono obbligati a fornire la rendicontazione dettagliata e documentata delle attività realizzate, delle modalità gestionali (per l'attribuzione dei punteggi sopra indicati), della spesa sostenuta da ciascuna proposta progettuale.

Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle afferenti al progetto, precisando che eventuali spese sostenute dai gestori non congrui ovvero eccedenti ai corrispondenti valori di mercato ovvero ai prezziari commerciali e alle effettive esigenze del progetto non saranno oggetto di rimborso. La documentazione giustificativa dovrà essere immediatamente e puntualmente collegabile all'importo rendicontato, in modo da rendere facilmente dimostrabile l'esistenza, la pertinenza e la ragionevolezza della voce di spesa. A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di spese ammissibili:

- a) acquisto materiale per la realizzazione delle attività;
- b) stampa materiale pubblicitario;
- c) affitto spazi e/o mezzi;
- d) polizze assicurative;
- e) rimborsi/prestazioni occasionali, compensi/retribuzione personale.

La mancata presentazione del rendiconto contenente tutti i dati richiesti e le spese sostenute (fatture, scontrino parlante, buste paghe, utenze, affitti, polizza assicurativa, rimborsi, compensi, quietanze di pagamento del personale etc.) per la gestione del centro, il numero dei bambini accolti, comprensivo di date e orari di ingresso e di uscita e della tipologia di servizio usufruito, non consentirà l'erogazione del contributo.



### AREA DELLE PP. OO. N. 1

In caso di omessa rendicontazione, il contributo spettante, con provvedimento motivato, non sarà concesso. Non costituisce obbligo per l'Amministrazione la copertura di tutte le spese sostenute dai gestori eccedenti la dotazione finanziaria assegnata all'Ente.

È fatto divieto assoluto richiedere ogni forma e/o quote di compartecipazione a carico delle famiglie per la partecipazione dei propri minori alle attività dei Centri estivi.

#### Art. 6 – Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso Pubblico recante la dicitura: **Istanza per attivazione Centro Estivo 2024** dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano;
- trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo: [protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it](mailto:protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it)

I soggetti promotori interessati, unitamente all'istanza di partecipazione, dovranno trasmettere la **proposta progettuale**, che coerentemente con gli orientamenti precedentemente riportati, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) l'esperienza socio-educativa e sportiva del soggetto proponente;
- b) le caratteristiche del centro estivo;
- c) gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale a fini educativi;
- d) il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento;
- e) il numero e l'età dei bambini e degli adolescenti accolti;
- f) le competenze degli operatori impiegati (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
- g) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità;

#### Art. 7 – Scadenza dei termini

Le istanze dovranno pervenire entro il **01.08.2024, ore 10:00**. Il termine di scadenza è perentorio, pertanto non saranno ammesse domande pervenute oltre tale scadenza. Le richieste non hanno valore impegnativo né vincolante né per i soggetti proponenti né per il Comune.

#### Art. 8 – Ispezioni, controlli e monitoraggio

Il Comune di Biancavilla, oltre al controllo sui documenti presenti ai fini della rendicontazione, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, controlli *in loco* e sopralluoghi (anche a campione) presso il centro estivo allo scopo di verificare la rispondenza di quanto dichiarato in sede di candidatura e la sussistenza dei requisiti.

Nel caso in cui il soggetto attuatore non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica si procederà alla revoca d'ufficio del contributo dovuto. In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità, si darà luogo alla revoca.

#### Art. 9 – Valutazione delle domande



### AREA DELLE PP. OO. N. 1

L'istruttoria delle domande pervenute è a cura della Commissione interna all'Ente, all'uopo nominata dal Responsabile del Servizio, che, a conclusione delle attività e sulla base di rendicontazione e relazione finale presentata dai gestori, assegnerà i punteggi secondo i criteri di cui alla tabella sopra indicata.

Avverso gli esiti istruttori, gli interessati possono proporre i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa, e precisamente ricorso al TAR entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto lesivo e ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da tale conoscenza.

#### Art. 10 – Tutela della privacy

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Biancavilla con sede in Biancavilla in Via Vitt. Emanuele 457.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito Regolamento o GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento viene effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell'art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento prevede il raffronto con informazioni già in possesso del Comune o di soggetti terzi per l'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati. I dati potranno essere pertanto comunicati a terzi in attuazione dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 per la verifica delle veridicità delle dichiarazioni rese e all'Autorità giudiziaria in caso di falsa dichiarazione.

Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a soggetti indeterminati. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta degli atti e dei documenti amministrativi.

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all'elaborazione rivolgendo la richiesta al Comune di Biancavilla.

Gli interessati qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

#### Art. 11 – Informazioni

Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul sito web del Comune Biancavilla nella parte "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di Concorso". Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Davide Marino, Capo della P.O. n. 1. Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: [serviziscolastici@comune.biancavilla.ct.it](mailto:serviziscolastici@comune.biancavilla.ct.it) ovvero tramite contatto diretto con l'Istruttore Dott. Alfio Santangelo o contatto telefonico al n. 0957600407.